

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento delle opere di miglioramento integrale
degli alpi Garina (Patriziato di Corzoneso), Dongia (Patriziato di
Dongio), Pian Laghetto (Patriziato di Castro) e Pianascio/Zaria
(Patriziato di Fusio)

(del 3 giugno 1958)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

L'azione di miglioramento integrale degli alpi ticinesi, iniziata nel 1946/47 ci ha permesso, a tutt'oggi, di eseguire la sistemazione completa di 18 alpi, con una spesa di Fr. 2.878.517,07. Altri 13 alpi sono in via di sistemazione cosicchè entro breve tempo avremo 31 alpi sistemati secondo criteri moderni.

Intanto vengono condotti gli studi dei progetti di sistemazione su una dozzina di altri alpi. Per quattro di essi i progetti sono stati approvati in linea tecnica dal Cantone e dalla Confederazione. Si tratta di:

Garina del Patriziato di Corzoneso
Dongia del Patriziato di Dongio
Pian Laghetto del Patriziato di Castro
Pianascio e Zaria del Patriziato di Fusio.

Trattasi, per i primi tre alpi, di completare le opere parziali eseguite, assai modestamente, anni or sono e, per gli alpi di Pianascio e Zaria, della sistemazione completa con riunione dei due alpi, prima sfruttati separatamente, in uno solo, che risulterà assai più ricco e funzionalmente migliore.

Ecco i dati del preventivo ed il sussidiamento proposto:

Alpe	Proprietario	Preventivo	Sussidio proposto	
			%	Importo
Garina	Patr. Corzoneso	160.000,—	30	48.000,—
Dongia	Patr. Dongio	110.000,—	30	33.000,—
Pian Laghetto	Patr. Castro	50.000,—	30	15.000,—
Pianascio e Zaria	Patr. Fusio	280.000,—	30	84.000,—
Totali		600.000,—	30	180.000,—

Diamo ora, in riassunto, la descrizione delle singole opere rinviando per maggiori dettagli, alle relazioni tecniche allegate ai progetti:

ALPE GARINA

Appartiene al Patriziato di Corzoneso. E' formato da tre pascoli interdipendenti e più precisamente il corte di Soria, quello di Ghisiglio e quello di Russlongo con il pascolo della Biavada. Il centro principale è il corte di Garina, che ha dato il nome a tutto il complesso dell'alpe.

Già 16 anni or sono, nel dicembre 1942, l'Amministrazione patriziale di Corzoneso chiedeva l'intervento dello Stato per il sussidiamento di miglorie sull'alpe Garina. Il progetto era assai modesto e prevedeva una spesa complessiva di 27.500,— franchi.

Su questo importo il Cantone accordava un sussidio del 25 % mentre la Confederazione chiedeva il riesame del progetto presentato ed accordava infine, nell'agosto 1945, l'autorizzazione ad eseguire i lavori dichiarandosi disposta ad ammettere al sussidiamento una spesa di Fr. 25.000,—.

I lavori venivano però eseguiti solo parzialmente, dato che l'Assemblea patriziale non aveva approvato il progetto sottopostole ed aveva deciso di limitare la migloria ad una pulizia di pascolo. Sull'opera eseguita venne pertanto accordato solo un premio del 10 %.

Questo lavoro si è rivelato evidentemente insufficiente e l'Amministrazione patriziale in seguito a decisione unanime, nel 1954 ci ha nuovamente interessati ad assisterla ed ha presentato un progetto di migloria integrale.

Questo progetto prevede :

- a) la costruzione di un acquedotto sul corte Soria;
- b) la costruzione di un barco, con cisterna-concimaia, porcile, la sistemazione della cascina-caseificio e del lazzaretto ed acquedotto a Garina;
- c) la costruzione di un acquedotto nel pascolo a sud di Garina e Pozzuolo;
- d) la costruzione di una cascina-dormitorio ed acquedotto al corte Ghisiglio;
- e) la sistemazione a cascina-dormitorio dell'esistente ricovero al corte Russlongo;
- f) la sistemazione del sentiero di accesso a Garina, dal monte Soria, del sentiero di accesso a Russlongo; la costruzione di un sentiero Garina - Ghisiglio ed infine la costruzione di sentieri di pascolazione;
- g) miglorie del pascolo nelle previste zone di taglio del bosco mediante estirpazione degli arbusti, concimazione e seminagione.

Il taglio di alcune zone di bosco laddove questo ha invaso i buoni pascoli è stato concordato.

Per quanto concerne il carico, diamo le seguenti informazioni : viene effettuato dal primo luglio al primo di settembre, con un totale di 60 giorni di alpeggio e la superficie complessiva, secondo la statistica Merz, è di 250 ha. così suddivisa :

pascolo produttivo	100 ha.
bosco	50 ha.
terreno improduttivo	100 ha.

Nel 1909, l'alpe era caricato con 54 capi di bestiame grosso (35 lattifere) e 85 di bestiame minuto. Negli ultimi anni invece, secondo le informazioni ottenute dall'Amministrazione patriziale per l'aggiornamento della statistica Merz — che stiamo effettuando — abbiamo i dati seguenti :

Anno	Vacche da latte	Sterli	Vitelli	Tori	Maiali	Capi normali
1954	43	29	8	1	14	76
1955	48	30	7	1	14	82
1956	40	23	8	1	14	68

Il bestiame minuto non viene più caricato mentre che il bestiame grosso alpeggiato è leggermente aumentato nei confronti del 1909. Lo sfruttamento, sin dal lontano 1880 è fatto a *boggia*.

Le opere in progetto creeranno condizioni di vita e di stabulazione convenienti e daranno senz'altro la possibilità di un aumento del carico e della produzione.

La spesa complessiva prevista ammonta a Fr. 160.000,—. Vi proponiamo di concedere un sussidio del 30 % pari a Fr. 48.000,— al massimo al Patriziato di Corzono per la realizzazione di quest'opera.

ALPE DONGIA

E' situato sulla sponda sinistra del Brenno, proprio sopra il paese di Dongio ed è proprietà del Patriziato. Il suo comprensorio varia da quota 1800 a quota 2400 e si estende da sotto la cima di Gannarossa fino al confine con il Comune di Malvaglia.

Secondo la statistica Merz, era suddiviso in due alpetti, Dongia e Cregua, caricati complessivamente con 29 capi di bestiame grosso, di cui 19 lattifere, e 120 capi di bestiame minuto e sfruttati singolarmente (casadelle).

Dai dati comunicatici in questi ultimi mesi dal Patriziato rileviamo che — nel 1956 — vennero caricati oltre 60 capi di bestiame grosso, suddivisi in 32 lattifere, 8 sterli, 14 manze e vitelli e 7 maiali.

Il problema della sistemazione di questo alpe è sorto alcuni anni or sono e si è concretizzato con la realizzazione di un progetto assai modesto, negli anni 1946/47. Erano stati riattati infatti, a quell'epoca, la cantina del formaggio, la cascina-caseificio ed il ricovero del bestiame del corte Dongia.

A seguito di questi lavori lo sfruttamento, a partire dall'anno 1948, è fatto a boggia e gli alpi Dongia e Cregua formano un unico complesso che comprende due corti: il corte Dongia, a quota 1833 ed il corte Lavill a quota 2091.

Nel 1951, il peso della neve distrusse parzialmente il ricovero, che venne ricostruito nel 1953. Con i lavori eseguiti nel 1946/47, non si è giunti ad una miglioria integrale in quanto difettando di sentieri e di adeguati fabbricati al corte alto di Lavill, uno sfruttamento intensivo non è consentito. Infatti, al corte Lavill, esiste solo una primitiva cascina in muratura a secco che serve da caseificio e dormitorio nello stesso tempo; mancano sentieri di pascolazione e le mandrie debbono attraversare passaggi ripidi, stretti e terreno gannoso; una parte del pascolo, specialmente quello denominato « La Giubba », è invaso dal bosco, parte è ricoperto da arbusti e quello a nord del corte Dongia (pascolo molto comodo) è in buona parte invaso da pietrame; infine, sia il corte Dongia, sia quello di Lavill sono privi di acquedotto.

Per quanto concerne la separazione del pascolo dal bosco, l'Autorità forestale ha dato l'autorizzazione per il taglio raso della « Giubba » su una superficie di 17 ettari. In questa zona si deve provvedere per una bonifica razionale. Già nell'autunno scorso, su interessamento dell'Ispettorato forestale e dell'Ufficio zootecnico cantonale, si iniziò un esperimento di concimazione artificiale su una porzione limitata ad un ettaro somministrando, su tutto il terreno tipicamente acido, costituito da aride cotenne di nardo interrotte a tratti da oasi di mirtillo, della calce di ingrasso e poi, su due particelle ove vi è già un po' di pascolo, anche dell'iperfosfato « Reno » e del sale potassico. Dal risultato di questo esperimento si potranno trarre utili insegnamenti per la progettata e necessaria bonifica.

Per quanto concerne gli altri lavori, si possono così riassumere:

- a) cascina al corte Lavill e recinto;
- b) sistemazione cascina-caseificio al corte Dongia;
- c) acquedotto sui due corti;
- d) porcile a Dongia;
- e) costruzioni sentieri di pascolazione;
- f) pulizia del pascolo;

- g) miglior collegamento dell'alpe con il piano con
- sentiero dal maggengo di Stabbio fino al collegamento con il sentiero di accesso a Dongia,
 - sistemazione e rifacimento sentiero di accesso all'alpe da Dongio,
 - argano da Marogno a Stabbio
- per un importo complessivo di Fr. 110.000,—.

Il progetto è stato approvato dall'Ufficio federale delle bonifiche. Sul preventivo di Fr. 110.000,— proponiamo di concedere un sussidio del 30 % al Patriziato di Dongio, pari a Fr. 33.000,— al massimo.

ALPE PIAN LAGHETTO

Di proprietà del Patriziato di Castro, si trova sulla falda sottostante il Passo di Nara e si estende da quota 1650 a quota 2300. La sua superficie totale è di 106 ha. di cui 17 di terreno improduttivo e 89 di pascolo con ottima erba.

L'alpe consta di due corti, il corte principale a Pian Laghetto, a quota 1920, ove trovansi pure gli stabili, ed il corte dei Larici, pascolo sottostante, da quota 1650 a quota 1800 ca.

Nel 1938 l'alpe è già stato dotato di un nuovo barco e di un nuovo caseificio che attualmente trovansi ancora in buono stato di manutenzione. Trattasi ora di completare l'opera iniziata a quel tempo provvedendo ad una miglioria integrale con i seguenti lavori:

a Pian Laghetto

- a) trasformazioni interne della cascina,
- b) perfezionamento dell'apparecchiatura per la lavorazione del latte,
- c) costruzione di un porcile, piazzale selciato, fossa colaticcio, e concimaia,
- d) sistemazione dei sentieri di pascolazione,
- e) acquedotto con adduzione dell'acqua nella cascina e costruzione di due abbeveratoi,
- f) bonifica di 10.000 mq. di pascolo a sud-est ed a est della cascina;

al Corte dei Larici

- a) adduzione dell'acqua da Pian Laghetto e costruzione di due abbeveratoi,
- b) sistemazione del sentiero di accesso al Corte di Pian Laghetto.

L'alpe di Pian Laghetto non è menzionato nella statistica Merz. Ciò è tanto più strano in quanto trattasi di uno degli alpi più importanti della Valle di Blenio, con un carico medio variante tra i 140 e i 180 capi normali.

Negli ultimi tre anni il carico è stato il seguente:

Anno	Vacche da latte	Sterli	Capre	Maiali	Capi normali
1954	68	115	55	14	173
1955	48	105	55	12	143
1956	53	97	48	12	146

L'alpe è gerito a boggia dall'anno 1949 e il periodo di alpeggio è di 60-62 giorni.

La diminuzione di carico del 1955 e 1956 è dovuta al fatto che alcuni proprietari preferiscono alpeggiare le loro bestie sul Lucomagno causa, principalmente, la mancanza a Pian Laghetto di adeguati abbeveratoi.

Le migliori progettate permetteranno un aumento del carico. Esse comporteranno una spesa complessiva di Fr. 50.000,— sulla quale vi proponiamo di concedere un sussidio del 30 % pari al massimo a Fr. 15.000,—.

ALPE PIANASCIO E ZARIA

E' di proprietà del Patriziato di Fusio che possiede un patrimonio alpestre di ben 10 alpi. Il carico in capi normali degli alpi di Fusio, indicato in 506 nella statistica Merz del 1909, è oggi ridotto del 10 %; nel 1954 esso era di 450 capi.

Per i due alpi in oggetto le cifre sono le seguenti :

Anno	Vacche da latte	Manzette	Vitelli	Tori	Maiali	Capre	Pecore	CN
1909	57	9	—	2	11	58	1	78
1956	60	13	2	2	13	116	—	95

L'alpeggio dura, in media, 100 giorni, periodo questo sicuramente fra i più lunghi di tutto il Cantone se si considera la situazione e l'altitudine degli alpi.

Malgrado l'importanza degli alpi per il villaggio, data la scarsità di prati al piano, essi — fino ad oggi — non poterono essere migliorati: primitivi sono gli accessi, i fabbricati per il personale, l'attrezzatura per la lavorazione dei prodotti, le cantine, gli stabili per il bestiame (dove esistono); inesistenti le installazioni per la raccolta e l'impiego del letame e del colaticcio. Le ragioni che, fino ad oggi, non consentirono al Patriziato di fare dei lavori per il miglioramento degli alpi, furono principalmente due: la situazione finanziaria del Patriziato anzitutto e l'assurdo regime di godimento per cui i diritti di erba erano divisi fra il Patriziato e molti altri proprietari.

Ecco per esempio la suddivisione dell'erbatico sugli alpi di Pianascio e Zaria:

<i>Pianascio</i>	<i>Diritti di erbatico</i>	<i>Zaria</i>	<i>Diritti di erbatico</i>
Patriziato	22 ½ - 1/16	Patriziato	36 ¾ - 1/8 - 1/24 - 1/40
Cassa dei Morti	1 1/8	Legato Somazzi	3
Chiesa parrocchiale	24 1/8	Cassa dei Morti	2 ¼
Legato Garbino	10 1/4	Chiesa parrocchiale	1 ¾
Tabacchi Franzini	5 1/4	Guglielmoni Figli G.	9 1/8
Tabacchi er. fu Severino	1 1/16	Beneficio parroc.	6 ½ - 1/6 - 1/16 - 1/32
Ressighini Elvezio	1 ½	Solazzi er. fu G.	1 ½
Solazzi er. Giac.	1 ½	Solazzi er. Annunciata	1 ½
Beneficio parrocchiale	3 ½	Tabacchi Franzini	9 ½
Er. Sorelle Francischi	3 ¼ - 1/8	Ressighini Patrizio	2 ½
Ressighini Delfina	1 ¼	Er. Sorelle Francischi	4 1/4
		Ressiga er. Felice	1 3/4
		Tabacchi er. fu Gius.	1
		Guglielmoni Giuseppe	1 ½
		Sor. Guglielmoni (Chiesa)	1
Totale 75 ½		Totale 95 157/480	

Questa incredibile suddivisione dei diritti d'erba si ritrova in tutti gli alpi di Fusio ed anche in altri Comuni della Valle Maggia. Se in tali condizioni i Fusiesi hanno saputo trarre dai loro alpi un prodotto relativamente pregiato ed abbondante, ciò è da ascrivere soprattutto alla loro capacità ed alla forza di lavoro non comune.

E' fatale però che, se non si innova, se non si rinnovano ed ammodernano gli stabili, le installazioni, se non si migliora il pascolo, un giorno non lontano

anche il Patriziato di Fusio e gli affittuari dei suoi alpi non troveranno più il personale che vorrà salire a governare il bestiame e lavorare il latte durante l'alpeggio.

Nel 1954 il geom. Solari dir. dell'UBC. ispezionò tutti gli alpi ed a seguito del sopralluogo presentò un rapporto al Patriziato con le proposte per il miglioramento degli alpi. Si trattava anzitutto di riscattare tutti i diritti d'erba a favore del Patriziato e di riunire taluni alpi in modo da avere in tutto sei complessi alpestri.

A seguito di questo rapporto il Patriziato iniziò e portò a termine con opera assai lodevole, il riscatto dei diritti privati. Incoraggiato dal successo ottenuto e dalle migliorate condizioni economiche, pose allo studio quale prima tappa, la migliona integrale degli alpi Pianascio e Zaria, che sono gli alpi migliori del Comune e che finora, come detto, venivano sfruttati separatamente.

Il nuovo complesso verrà organizzato per lo sfruttamento con due corti: il corte di Colla e quello principale di Zaria, con una estensione totale di 650 ha. di cui ben 350 ha. di pascolo produttivo e 30 ettari di pascolo boscato.

Sono previsti i lavori seguenti:

Corte di Colla:

- stradicciuola di accesso in partenza da quella di raggruppamento
- cascina-caseificio con soggiorno e dormitorio e cantina
- riattazione di due cascine esistenti per adibirle a stalla-lazzaretto l'una e porcile per 30 capi, l'altra
- piazzale selciato
- acquedotto.

Corte di Zaria:

- mulattiere di accesso al corte Colla largh. m. 1,70
- nuovo fabbricato comprendente:
 - cascina - caseificio - camera latte - dormitorio
 - nonchè barco per 60 capi, stalla lazzaretto e capraia per 60 capi,
 - porcile per 30 capi,
- piazzale selciato con cisterna-concimaia
- acquedotto con fontane-abbeveratoi.

Nel corte di Zaria ed in quello di Colla saranno pure eseguite bonifiche di pascolo su una superficie complessiva di 10 ha.

L'importo totale di preventivo ammonta a Fr. 253.500,— ai quali abbiamo aggiunto Fr. 26.500,— a titolo di imprevisti, in totale quindi Fr. 280.000,—.

Prima di formulare una proposta circa l'aliquota del sussidio cantonale da concedere, abbiamo esaminato la situazione finanziaria del Patriziato. Dall'OFIMA esso ha ricevuto Fr. 200.000,— ca. per i tagli di legname effettuati nella Valle di Sambuco, dove è stato creato il lago artificiale; il patrimonio boschivo è ora però ridotto a entità di poca rilevanza e la produzione presumibile è stimata dall'Ispettorato forestale di circondario in 325 mc. all'anno di legname d'opera ciò che può dare un reddito annuo di circa Fr. 17.000,—. Questa somma a nostra giudizio è appena sufficiente a coprire le spese ordinarie di amministrazione e di manutenzione delle strade, sentieri ed alpi patriziali.

Se si considera poi che il Patriziato dovrà sopportare in proprio un onere di Fr. 120.000,— per la sistemazione di Zaria - Pianascio, che ha inoltre in costruzione il caseificio (spesa a suo carico Fr. 35.000,—) ed i ripari valangari a protezione di Fusio (spesa totale Fr. 130.000,— a suo carico circa Fr. 20.000,—) e che una volta sistemato il primo alpe dovrà affrontare la spesa di un paio d'altri almeno, si giunge alla conclusione che la concessione del sussidio normale del 30 % — pari a Fr. 84.000,— al massimo — è giustificata.

A conclusione di quanto esposto, vi proponiamo l'adozione degli allegati disegni di decreto legislativo che stanziavano il sussidio per le opere suddette.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

Janner

Il Cons. Segr. di Stato :

Celio

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione dell'alpe Garina
di proprietà del Patriziato di Corzoneso
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 3 giugno 1958 n. 765 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo per la sistemazione dell'alpe Garina di proprietà del Patriziato di Corzoneso sono approvati.

Art. 2. — Al Patriziato di Corzoneso è accordato un sussidio cantonale del 30 % di Fr. 160.000,—, ossia al massimo Fr. 48.000,—, per la sistemazione dell'alpe Garina.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto); il capitolato di appalto ed i moduli di offerta dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Il Patriziato di Corzoneso è tenuto :

- a) a mantenere in buono stato e continuamente le opere costruite o sistemate ed a sfruttare l'alpe razionalmente, secondo le direttive che saranno impartite dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni e dal Dipartimento dell'agricoltura;
- b) ad adottare un regolamento dell'alpe, che dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio;
- c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per l'importo che sarà stabilito dagli organi del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, tutte le opere sussidiate; in caso di incendio o di distruzione gli edifici dovranno essere ricostruiti;
- d) in caso di vendita con profitto o di destinazione ad altro uso degli edifici, prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere integralmente rimborsati.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi statuiti nel presente articolo, sarà iscritta sui beni immobili dell'alpe una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino per l'importo dei sussidi versati, la quale dovrà avere una precedenza non superiore all'importo del 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima dell'alpe.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte dell'Autorità federale e per l'importo di preventivo che sarà da essa ammesso.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione dell'alpe Dongia
di proprietà del Patriziato di Dongio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 3 giugno 1958 n. 765 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo per la sistemazione dell'alpe Dongia di proprietà del Patriziato di Dongio sono approvati.

Art. 2. — Al Patriziato di Dongio è accordato un sussidio cantonale del 30 % di Fr. 110.000,—, ossia al massimo Fr. 33.000,—, per la sistemazione dell'alpe Dongia.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto); il capitolato di appalto ed i moduli di offerta dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Il Patriziato di Dongio è tenuto :

- a) a mantenere in buono stato e continuamente le opere costruite o sistemate ed a sfruttare l'alpe razionalmente, secondo le direttive che saranno impartite dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni e dal Dipartimento dell'agricoltura;
- b) ad adottare un regolamento dell'alpe, che dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio;
- c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per l'importo che sarà stabilito dagli organi del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, tutte le opere sussidiate; in caso di incendio o di distruzione gli edifici dovranno essere ricostruiti;
- d) in caso di vendita con profitto o di destinazione ad altro uso degli edifici, prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere integralmente rimborsati.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi statuiti nel presente articolo, sarà iscritta sui beni immobili dell'alpe una ipoteca legale a favore dello Stato

del Cantone Ticino per l'importo dei sussidi versati, la quale dovrà avere una precedenza non superiore all'importo del 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima dell'alpe.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte dell'Autorità federale e per l'importo di preventivo che sarà da essa ammesso.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione dell'alpe Pian Laghetto
di proprietà del Patriziato di Castro

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 3 giugno 1958 n. 765 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo per la sistemazione dell'alpe Pian Laghetto di proprietà del Patriziato di Castro sono approvati.

Art. 2. — Al Patriziato di Castro è accordato un sussidio cantonale del 30 % di Fr. 50.000,—, ossia al massimo Fr. 15.000,—, per la sistemazione dell'alpe Pian Laghetto.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto); il capitolato di appalto ed i moduli di offerta dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Il Patriziato di Castro è tenuto :

- a) a mantenere in buono stato e continuamente le opere costruite o sistemate ed a sfruttare l'alpe razionalmente, secondo le direttive che saranno impartite dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni e dal Dipartimento dell'agricoltura;
- b) ad adottare un regolamento dell'alpe, che dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio;
- c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per l'importo che sarà stabilito dagli organi del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, tutte le opere sussidiate; in caso di incendio o di distruzione gli edifici dovranno essere ricostruiti;
- d) in caso di vendita con profitto o di destinazione ad altro uso degli edifici, prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere integralmente rimborsati.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi statuiti nel presente articolo, sarà iscritta sui beni immobili dell'alpe una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino per l'importo dei sussidi versati, la quale dovrà avere una precedenza non superiore all'importo del 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima dell'alpe.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte dell'Autorità federale e per l'importo di preventivo che sarà da essa ammesso.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione degli alpi Pianascio e Zaria
di proprietà del Patriziato di Fusio

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 3 giugno 1958 n. 765 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Il progetto e preventivo per la sistemazione degli alpi Pianascio e Zaria di proprietà di Patriziato di Fusio, sono approvati.

Art. 2. — Al Patriziato di Fusio è accordato un sussidio cantonale del 30 % di Fr. 280.000,—, ossia al massimo Fr. 84.000,—, per la sistemazione degli alpi Pianascio e Zaria.

Art. 3. — I lavori saranno eseguiti sotto la direzione e sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche e del catasto); il capitolato di appalto ed i moduli di offerta dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 4. — Il Patriziato di Fusio è tenuto :

- a) a mantenere in buono stato e continuamente le opere costruite o sistemate ed a sfruttare l'alpe razionalmente, secondo le direttive che saranno impartite dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni e dal Dipartimento dell'agricoltura;
- b) ad adottare un regolamento dell'alpe, che dovrà ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio;
- c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per l'importo che sarà stabilito dagli organi del Dipartimento delle pubbliche costruzioni, tutte le opere sussidiate; in caso di incendio o di distruzione gli edifici dovranno essere ricostruiti;
- d) in caso di vendita con profitto o di destinazione ad altro uso degli edifici, prima che siano trascorsi 20 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere integralmente rimborsati.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi statuiti nel presente articolo, sarà iscritta sui beni immobili dell'alpe una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino per l'importo dei sussidi versati, la quale dovrà avere una precedenza non superiore all'importo del 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima dell'alpe.

Art. 5. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte dell'Autorità federale e per l'importo di preventivo che sarà da essa ammesso.